



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**  
**DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

<b>Decreto</b>	<b>N° 4236</b>	<b>del 26 Settembre 2011</b>
----------------	----------------	------------------------------

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Allegati n°:* 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39.*

*MOVIMENTI*

*CONTABILI*

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod. Gest.</i>
U-11034	2011	Impegno e Liquidazione	5244		05-10-2011	2199999,62	153500

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 11-10-2011

## IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 15 giugno 2010, concernente la definizione della declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza e delle relative Aree di coordinamento, così come modificato dal successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 114 del 6 luglio 2010;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale si ridefinisce il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio, come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40;

Visto, l’articolo 4 della citata legge regionale n. 39 del 2004, che prevede l’attribuzione di un contributo annuale ai comuni in situazioni di maggior disagio che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell’incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 886, recante “Approvazione dell’aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei Comuni montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria 2011) come modificata dalla legge regionale 21 settembre 2011, n. 44;

Visto, in particolare, l’articolo 112, comma 4bis della citata legge regionale n. 65 del 2010, che prevede che nell’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 sono concessi ai comuni in situazione di maggior disagio che nell’anno 2010 risultano tra i comuni partecipanti a gestioni associate incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, considerando la graduatoria di cui all’articolo 2, comma 3, della sopraccitata legge regionale n. 39 del 2004, che risulta approvata all’entrata in vigore della presente legge;

Visto il decreto dirigenziale 10 dicembre 2010, n. 6076, con il quale sono stati concessi i contributi nell’anno 2010 per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui alla legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che i comuni di cui all’allegato A al presente decreto risultano essere i comuni in situazione di maggior disagio, come da graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 2010, e partecipanti a gestioni associate incentivate nell’anno 2010;

Ritenuto di provvedere all’attribuzione del contributo da concedersi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, ai comuni di cui all’allegato A al presente decreto che risultano avere i requisiti di cui dall’articolo 112, comma 4bis della legge regionale n. 65 del 2010, e che pertanto a questi deve essere concesso e liquidato, un contributo pari a 24.175,82 euro per complessivi 2.199.999,62;

Considerato che, a norma del punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 2008, occorre effettuare l’impegno di spesa e la contestuale liquidazione;

Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011 – 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

#### DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 2.199.999,62 sul capitolo 11034 del bilancio gestionale 2011, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39.
2. E' liquidata la somma complessiva di euro 2.199.999,62 agli enti di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 1. La suddetta somma è ripartita in parti uguali tra i comuni medesimi, nella misura di 24.175,82 euro ciascuno.
3. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
4. Le somme di cui al punto 2 del presente decreto dovranno essere utilizzate unicamente per le specifiche finalità previste dalla legge regionale n. 39 del 2004; non è ammessa l'utilizzazione per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati. I Comuni destinatari sono tenuti agli adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 501. La struttura regionale competente provvederà all'eventuale revoca dei contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39 del 2004, e della deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 2008.
5. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Il dirigente  
Luigi Izzi